

Ora metterò ai voti l'intero articolo 21:

« La proprietà dei beni che ciascun comune della Sardegna già possiede, o che vengangli assegnati in esecuzione di questa legge, è regolata dalla legge 7 ottobre 1848; ma qualora sulla massa dei beni primitivi od aggiunti si proponga ed accerti qualche ragione di ademprio o di sussordia, dovrà anzitutto promuoverne lo appuramento a termini dell'articolo 3. »

Dopo questa parte viene la proposta che la Camera ha testè approvata.

Metto ai voti l'articolo 21, così emendato.

(La Camera approva.)

L'articolo 23 della Commissione, che ora sarebbe l'articolo 22, fu soppresso d'accordo fra il Ministero e la Commissione. Quanto all'articolo successivo, la Giunta si lusingava che il Ministero avrebbe aderito alla soppressione, ma il commissario regio crede di dovere persistere, e proporrebbe una nuova formola, così espressa:

« Quella porzione di boschi comunali che, mediante liberazione del Consiglio, approvata dall'intendente, venga riconosciuta necessaria ad uso di focaggio per comunisti, sarà per dieci anni ancora riservata all'uso comune, regolata bensì dalle leggi vigenti in materia forestale. »

Pongo ai voti questa proposta del Ministero, la quale formerebbe l'articolo 22.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

« Art. 23. Sino a tutto dicembre 1862 il demanio dello Stato potrà affittare o vendere ai comuni dell'isola di Sardegna a partiti privati, senza formalità d'incanti o licitazioni, i beni che per effetto di questa legge risulteranno essere di sua libera disponibilità. Però la vendita non potrà farsi a un prezzo minore del 100 per 5 sull'estimo necessario, e si osserveranno le altre norme prescritte dalla legge 27 novembre 1852. »

**CHIAVES.** In quest'articolo, dopo le parole: *a partiti privati*, trovasi l'espressione: *senza formalità d'incanti o licitazioni*.

Se nei contratti può succedere alle parti di mettere anche delle cose superflue per un certo lusso di garanzia, credo che ciò non debba aver luogo in un disposto di legge, in cui ogni concetto, ogni parola deve avere uno scopo. Inoltre l'espressione che ho notata non costituirebbe solo una formola inutile, ma presenterebbe eziandio una formola pericolosa. Come tutti sanno in questa Camera, la *licitazione* è la vendita di un'eredità comune a diversi eredi e della quale non si può fare una comoda divisione. Quindi la parola *licitazione* implica sempre un'idea di comunanza, e certo nessuno vorrà dire che il demanio sarà possessore di parte dei beni che si venderanno.

Egli è ben vero che dopo...

**PAESIDENTE.** (*Interrompendo*) La Commissione accetta la soppressione.

Metterò ai voti quest'articolo, soppressa la parola *licitazioni*.

(La Camera approva.)

« Art. 24. Le disposizioni di questa legge non si ap-

plicano alle controversie già transatte od altrimenti definite in modo legale. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 25. Ogni esercizio d'ademprio dopo il 31 dicembre 1862, od anche prima di tale epoca, sopra beni che già ne sieno stati liberati, a tenore della presente legge, costituirà una violazione del diritto di proprietà alla quale sarà applicabile il Codice penale comune. »

**MICHELINI G. B.** Questo articolo è assolutamente inutile, giacchè le prescrizioni in esso contenute sono una necessaria conseguenza di tutta quanta la legge, e soprattutto dell'articolo 1 che abolisce gli adempri. Questa ragione è così evidente che io non tedierò maggiormente la Camera; e sperando che, come alla proposta Chiaves, così anche alla mia, fondata sopra simile ragione, farà buon viso la Commissione, propongo senza altro la soppressione di quest'articolo.

**BOGGIO, relatore.** La Commissione non crede che lo esprimere in modo preciso che l'esercizio d'ademprio sopra beni liberati è una violazione del diritto di proprietà, sia cosa inutile. La Commissione si preoccupò, come ho già detto altre volte, rispondendo ad osservazioni dello stesso oratore, si preoccupò, dico, delle condizioni pratiche del paese a cui questa legge deve essere applicata. Ora, popolazioni che avevano da secoli l'abitudine di valersi di questi diritti, hanno bisogno che in un modo alquanto solenne si faccia ben capire loro che quindi innanzi ciò che per l'addietro essi potevano considerare quale diritto, diventerebbe un reato.

Il passaggio dallo stato di diritto allo stato di reato è cosa troppo grave, perchè non meriti di essere, in modo solenne, indicata ai cittadini ai quali la legge si deve applicare.

Per questi motivi la Commissione inserì questa disposizione, la quale si trovava già nel progetto ministeriale; solamente che ivi si trovava nell'articolo 1, invece che la Commissione la trasportò in fine della legge; perchè pareva un po' duro che il primo articolo della legge contenesse una comminatoria penale. Dimodochè la Commissione confida che la Camera vorrà anche accogliere quest'articolo, come ne accolse altri che in una legge ordinaria non sarebbero stati necessari, ma che in una legge di eccezione come questa sono indispensabili.

**MICHELINI G. B.** L'onorevole relatore ripete ora ciò che ha già detto altra volta per opporsi ad altra mia proposta, che questa è una legge eccezionale. Io non lo ammetto, perchè non so comprendere in che possa consistere l'eccezione. Se si vuole fare una legge chiara e di facile intelligenza, dico che tutte le leggi devono essere tali. Ma, alla fine dei conti, le leggi non sono trattati in cui le ripetizioni sono tollerabili, utili alcune volte.

In sostanza in quest'articolo si contengono due cose: primieramente che l'esercizio di ademprio costituirà una violazione del diritto di proprietà. Oh bella! Non è questa una necessaria conseguenza dell'abolizione? Cer-